

FRUTTA SICURA

rassegna a cura di **Grazia Semeraro**

36

Sono scattate dal 15 febbraio 2003 le multe, da 550 a 15.500 euro, per i commercianti di prodotti ortofruttili che non espongono il cartello con l'indicazione dell'origine, della varietà e della categoria dei prodotti in vendita. Sia per i prodotti confezionati che per quelli sfusi -dichiara Primo Mastrantoni, segretario dell'Aduc- oltre al prezzo dovrà essere indicato: * Origine (per es. Italia, Spagna, Turchia, ecc.). * Varietà (per es. mele golden, ecc.). * Categoria (extra, prima e seconda). Le multe sono previste dal decreto legislativo n.306 del 10 dicembre 2002, art.4, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2003, in attuazione del Regolamento Ce n.2200 del 28 ottobre 1996, art.6. La normativa consente una migliore informazione per il consumatore. In effetti, quante volte abbiamo sentito dichiarare dai commercianti che l'aumento dei prezzi era conseguenza delle gelate? Caso classico è stato quello della zuccina, arrivata a costare 3 euro al kg! Le zucchine pervengono però anche dai paesi caldi, per es. l'Egitto, dove le gelate non ci sono mai state, quindi è solo la speculazione che porta ad un aumento ingiustificato dei prezzi. Da una rapida indagine in alcuni mercati ortofruttili romani, abbiamo potuto constatare che la categoria è un termine sconosciuto, infatti, nessuno la indica, sicché, per es., le arance di seconda categoria possono essere tranquillamente confuse con quelle extra; il prezzo naturalmente non sarà differenziato, nessuno se ne accorgerà. Ci

MULTE DA 550 A 15.500 EURO PER CHI NON INDICA ORIGINE, VARIETÀ E CATEGORIA DEI PRODOTTI. TUTTE QUALITÀ PREVISTE DA UNA NORMA DI 31 ANNI FA!

aspettiamo che la legge sia fatta rispettare e sollecitiamo i Sindaci e gli Assessori al commercio ad operare in tal senso: vigili urbani e ispettori anonari possono finalmente dare il loro contributo per calmierare i prezzi.

Per i prodotti ortofruttili, l'indicazione sul cartellino dell'origine (Italia, Spagna, ecc.), varietà (mele golden, ecc) e categoria (extra, prima e seconda) era prevista dal Regolamento comunitario n. 1035 del 18 maggio 1972, art.7, cioè da 31 anni! I Regolamenti comunitari sono, in quanto tali, direttamente applicabili

in ciascuno degli Stati membri, a differenza delle Direttive che devono essere recepite con apposita legge nazionale. Fin dal 1972, quindi, l'ortofrutta doveva essere classificata secondo le disposizioni del Regolamento. La recente legge (Decreto legislativo n.306/2002), che tanto spazio ha avuto sugli organi d'informazione, ha soltanto adeguato l'entità delle sanzioni da applicare ai contravventori. Sostenere, come fanno i commercianti, che non sapevano nulla di una norma in vigore da più di un trentennio sa di beffa.

I soliti furbi, coperti dalle loro organizzazioni e dagli organi preposti al controllo che, ancor oggi, "regalano" ai commercianti altro tempo per mettersi in regola, come se 31 anni e i 15 giorni di vacatio legis (le leggi entrano in vigore il 15° giorno successivo alla loro pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e l'ultimo decreto legislativo, con l'aggiornamento delle multe, è stato pubblicato il 31 gennaio scorso) non fossero sufficienti per scrivere su un cartellino origine, varietà e categoria di frutta e verdura, dati che possono essere desunti dalla fattura rilasciata dai mercati all'ingrosso. Insomma ci sono cittadini di serie A e B: per i primi la

